

Osservazioni e proposte di modifica all'emendamento 4.7 (testo 4) all'A.S. 1689

La lettera g) dell'emendamento in esame introduce l'articolo 62-bis, che istituisce un piano straordinario di reclutamento per RTT presso le università statali e non statali **con una riserva fino al 50% dei posti in favore del personale reclutato come RTDa su progetti PNRR.**

La copertura finanziaria per le università è quantificata in:

- +11,3 milioni di euro annui sul FFO dal 2026;
- +38,7 milioni di euro annui ulteriori dal 2027 (totale 50 milioni);

a valere come cofinanziamento fino al 50% del costo delle posizioni RTT, mentre la restante quota rimane a carico degli atenei.

Alle procedure universitarie possono partecipare gli RTDa, con specifica riserva fino al 50% per RTDa PNRR, e con scadenze differenziate per i contratti in scadenza nel 2025 e nel 2026 (31.12.2026 e 31.12.2027).

Criticità

- I 50 milioni sono distribuiti in modo fortemente squilibrato: solo 11,3 milioni nel 2026 e la parte preponderante dal 2027.
- Ne deriva che:
 - nel 2026 le risorse effettivamente disponibili sono limitate rispetto alla platea di RTDa in scadenza;
 - la maggior parte dei fondi arriva quando la maggior parte dei contratti sarà già scaduta e molte persone avranno inevitabilmente cambiato percorso professionale. I contratti da RTDa in scadenza entro la fine del 2026 sono infatti 4502 (dei quali 1337 nel 2025 e 3165 nel 2026) su 6437 attualmente in essere.
- In generale, per quanto sia da salutare con favore la proposta di un piano straordinario, la dotazione finanziaria prevista appare inadeguata rispetto alle necessità. Il piano prevede infatti, nello scenario ottimistico in cui tutti gli atenei riuscissero a coprire la quota esclusa dal cofinanziamento, un numero massimo di circa 1600 posizioni da RTT. Questo a fronte di circa 4500 RTDa in scadenza entro il 2026 e circa 20000 assegnisti di ricerca recentemente cessati o di prossima scadenza. Il piano propone quindi una soluzione che è di un ordine di grandezza inferiore rispetto alle necessità legate ai contratti in scadenza e, più in generale, all'esigenza del sistema universitario di non vedere significativamente ridotti i propri organici.

Si genera così una divergenza tra l'annuncio politico di "stabilizzazione" e la reale capacità del piano di intercettare i percorsi degli RTDa in uscita.

- Il piano prevede un cofinanziamento massimo del 50% del costo delle posizioni, con il restante 50% a carico degli atenei, imputato alle facoltà assunzionali ordinarie.
- Molti atenei sono prossimi alla soglia dell'80% di indice di spesa per il personale.

- Pur in presenza di finanziamenti ministeriali, la parte di costo a carico dell'ateneo pesa sull'indicatore di spesa di personale, rendendo di fatto impossibile bandire in numerosi contesti.
- Si teme che una quota significativa delle risorse non venga utilizzata e venga riversata in quota base FFO, come previsto dalla norma per le somme non impiegate.

In sostanza, il piano rischia di essere materialmente inattuabile proprio negli atenei più congestionati dal punto di vista della spesa di personale.

- L'emendamento fa riferimento esclusivo ai ricercatori assunti nell'ambito di progetti PNRR; **non contempla i ricercatori finanziati da PON/FSE React-EU ex D.M. 1062/2021 e da altri fondi di progetto, pur trattandosi di precari che hanno seguito logiche e finalità sostanzialmente analoghe** (risorse straordinarie, progettualità competitiva, durata pluriennale).
- **Vengono inoltre esclusi a priori assegnisti di ricerca** indipendentemente dal merito e dall'anzianità di servizio.

Questo crea di fatto **un trattamento ingiustamente differenziato basato sulla fonte di finanziamento e non sui percorsi scientifici e professionali.**

Limitazioni che concorrono al trattamento disparitario degli RTDa

L'emendamento collega esplicitamente le procedure alle scadenze dei contratti RTDa negli anni 2025 e 2026, con termini fissi per la conclusione dei concorsi (31.12.2026 e 31.12.2027). Tale scelta **introduce una discriminazione irragionevole** tra chi ha il contratto in scadenza pochi giorni prima del 1° gennaio 2025 (come ad esempio gli RTDa su progetti PON e altri fondi progettuali) e chi lo ha in scadenza subito dopo, senza che possa rinvenirsi una ratio sostanziale che giustifichi un taglio basato sul solo anno di scadenza, **creando così disparità** anche tra RTDa PNRR, PON e **tra diverse coorti di reclutamento, con effetti retroattivi penalizzanti per chi è scaduto nel 2023 o 2024**. Inoltre una tale formulazione paradossalmente escluderebbe di fatto quanti, anche se finanziati su progetti PNRR, siano riusciti ad ottenere una proroga dei propri contratti da RTDa su altri fondi, portando quindi la loro scadenza contrattuale oltre il termine del 31.12.2026.

Formulazione ambigua

La norma utilizza la formula **“alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79”**, riferendosi dunque **a chi abbia un contratto in essere** e non a chi abbia fruito di un contratto RTDa per un certo periodo (e ne abbia maturato la qualifica in passato).

Una volta scaduto il contratto, il soggetto non è più “ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera a)” in senso stretto, e quindi l'attuale formulazione è incorretta se l'intenzione è includere chi ha concluso i 3 anni di RTDa ed è nel limbo post-scadenza.

Questa ambiguità si traduce in potenziali contenziosi.

Proposte

Proposta di riscrittura dell'art. 62-bis (in grassetto rosso le proposte di integrazione, in grassetto nero barrato le parti da rimuovere):

«Articolo 62-bis

(Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell'ambito di progetti PNRR, **dal fondo FSE REACT-EU ex D.M. 1062/2021 (Programmazione Operativa Nazionale - PON), ovvero da altri fondi di progetto**)

1. Le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), **dal fondo FSE REACT-EU ex D.M. 1062/2021 (Programmazione Operativa Nazionale - PON), ovvero da altri fondi di progetto** sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 2, 6 e 8, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 3, 7 e 10.

2. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 3, le università statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 1, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, **alle quali possono partecipare i soggetti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure medesime, risultino essere stati per un periodo non inferiore a trentasei mesi** ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, **ovvero siano stati titolari per un periodo non inferiore a 36 mesi anche non continuativi di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79.** Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a), nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), **dal fondo FSE REACT-EU ex D.M. 1062/2021 (Programmazione Operativa Nazionale - PON), ovvero da altri fondi di progetto.** ~~All'espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026.~~

(...)

4. Le risorse di cui al comma 3 sono impiegate per cofinanziare fino al **50 100** per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. ~~La quota di spesa a carico dell'università che effettua l'assunzione, oltre all'~~L'accantonamento ai fini di cui all'articolo 24, comma 5, della

legge 30 dicembre 2010, n. 240, viene imputata alle ordinarie facoltà assunzionali **dell'università che effettua l'assunzione**, nei limiti delle stesse. »

Nel nuovo comma 2 proposto l'accesso alle procedure è consentito ai soggetti che, alla data di scadenza del bando, "risultino essere stati per un periodo non inferiore a trentasei mesi" RTDa ex art. 24, c. 3, lett. a) L. 240/2010, eliminando integralmente il riferimento alle sole scadenze 2025 e 2026 e i termini rigidi 31.12.2026/31.12.2027.

In questo modo si **supera la discriminazione legata all'anno di scadenza del contratto**, legando il diritto a partecipare a un **requisito oggettivo di esperienza** (36 mesi), indipendente dalla coorte temporale e risolvendo l'ambiguità formale sulla qualifica di RTDa, specificando che rileva l'aver svolto quel ruolo per un certo periodo.

Il testo riscritto permette di **riconfigurare un vero e proprio piano straordinario di reclutamento (biennale, ma non rigidamente legato alle scadenze 2025/2026)**, evitando che la totalità delle risorse riservate sia di fatto discriminatoria all'interno della stessa categoria professionale e aprendo la quota libera a tutti i soggetti che hanno maturato i 36 mesi di RTDa, senza ulteriori limitazioni temporali.

Questo bilancia la tutela mirata dei percorsi PNRR/PON, conservando principio di equità nei confronti di tutti gli RTDa con anzianità significativa. Idealmente la misura andrebbe estesa a tutti gli RTDa finanziati da fondi di progetto.

Nel testo riformulato si estende inoltre la possibilità di accedere alle procedure concorsuali a quanti siano stati titolari di assegni di ricerca per almeno 36 mesi, evitando così di selezionare il personale in accesso sulla base dell'inquadramento contrattuale, invece che sulle effettive competenze.

Al fine di aumentare le possibilità che gli atenei in difficoltà finanziaria riescano a bandire numeri significative di posti, si modifica il comma 4 portando la quota di finanziamento della spesa per RTT al 100%, lasciando agli atenei la copertura dell'accantonamento necessario all'eventuale passaggio a Professore di II Fascia. Questa misura dovrebbe ragionevolmente favorire l'aumento del numero di posizioni effettivamente bandite. Se è vero infatti che un cofinanziamento al 50% comporterebbe un numero teorico maggiore di concorsi banditi, nella realtà molti atenei sono pericolosamente vicini alla soglia dell'80% di indice di spesa per il personale e non riuscirebbero quindi a coprire con le proprie facoltà assunzionali la quota rimanente. Al contrario, con un finanziamento ministeriale al 100% anche atenei con minori disponibilità riuscirebbero ad applicare il piano straordinario, senza impedire a quegli atenei con situazioni di bilancio più virtuose di bandire ulteriori posizioni svincolate dal piano straordinario utilizzando le proprie facoltà assunzionali.

Qualora questa misura venisse ritenuta inapplicabile, viste le summenzionate problematiche legate alle effettive capacità assunzionali degli atenei italiani in questa fase, riteniamo che la quota di cofinanziamento dovrebbe essere portata almeno al 70%. In tal caso il comma 4 dovrebbe essere riformulato come segue:

« 4. Le risorse di cui al comma 3 sono impiegate per cofinanziare fino al **50 70** per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico

dell'università che effettua l'assunzione, oltre all'accantonamento ai fini di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, viene imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse. »

Tuttavia si rende necessario **chiarire il trattamento ai fini dell'indicatore di spesa di personale**, esplicitando, in sede di decreto attuativo o di nota ministeriale, che a numeratore dell'indicatore di spesa di personale vada imputata solo la quota effettivamente a carico dell'ateneo e che siano tenute distinte, anche ai fini dei limiti assunzionali, le quote finanziate da FFO aggiuntivo o da fondi di progetto.

Sarebbe inoltre opportuno, per favorire il pieno utilizzo delle risorse, prevedere criteri di riparto che tengano conto della capacità reale di assunzione degli atenei e una finestra temporale sufficientemente ampia per bandire, in modo da non penalizzare gli atenei con procedure interne più lente.

Roma, 13 dicembre 2025

La Segreteria e la Presidenza dell'ARTeD